



Igino Sorbino  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile  
iginosorbino@sorbino.191.it

News per i Clienti dello Studio del 1 Marzo 2019

Ai gentili clienti e Loro Sedi

## La prestazione occasionale e la prestazione di lavoro autonomo occasionale

Questo breve intervento vuole analizzare la **disciplina delle prestazioni occasionali e delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale** che seppur caratterizzate da una simile denominazione, risultano divergere sotto molti aspetti.

Con l'abrogazione del lavoro accessorio (artt. 48-50 del DLgs. 81/2015) operata dall'art.1, co. 1 del DL 17.3.2017 n. 25, era necessario trovare un nuovo strumento di remunerazione delle attività occasionali, in passato retribuite tramite voucher. A colmare la lacuna normativa è intervenuto l'art. 54 bis del DL 24.4.2017 n. 50, il quale ha concesso la **possibilità di acquisire prestazioni di lavoro ai seguenti soggetti**:

- ü **persone fisiche, non nell'esercizio di attività professionale o d'impresa, mediante il Libretto di Famiglia;**
- ü **altri utilizzatori, nei limiti del co. 14 del medesimo articolo, mediante il "Contratto di prestazione occasionale".**

**Si configurano come prestazioni di lavoro occasionali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile, a compensi di importo complessivamente non superiore a:**

- ü **5.000 euro per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;**
- ü **5.000 euro per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori;**
- ü **2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore al medesimo utilizzatore;**
- ü **5.000 euro per ciascun prestatore per le attività di stewarding svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla L. 91/1981.**

**Le somme vengono considerate al netto dei contributi, dei premi INAIL e dei costi di gestione.**

Il co. 4 dell'art. 54 bis del DL 50/2017 stabilisce che i compensi sono esenti da imposizione fiscale, non influenzano lo stato di disoccupato e sono computabili per la determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Ai fini del raggiungimento della soglia di 5.000 euro, i compensi per prestazioni di lavoro occasionale sono computati in misura pari al 75%, qualora resi dai seguenti soggetti:

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero ad un ciclo di studi presso l'università
- persone disoccupate ex art. 19 del DLgs. 150/2015
- soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito.

Ciò a condizione che i **prestatori autocertifichino la loro condizione al momento della propria registrazione nella piattaforma informatica.**

#### Limite temporale

Il co. 20 dell'art. 54 bis del DL 50/2017 stabilisce **il limite di durata della prestazione in 280 ore nell'arco dello stesso anno civile**, tranne che per il settore agricolo.

#### Occasionale

Quanto al **carattere occasionale della prestazione** sono sorti notevoli dubbi. Se da un lato il co. 13 dell'art. 54 bis del DL 50/2017 definisce il contratto di prestazione occasionale come il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce "*prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità*", l'INPS si è pronunciato sul punto suggerendo una lettura formale del concetto di "occasionalità", osservando che gli unici controlli che verranno effettuati nel merito sono relativi ai limiti quantitativi di cui al co. 1 dell'art. 1 del DL 17.3.2017 (Nota informativa CNDCEC 3.8.2017 n. 38).

#### Limite all'accesso alle prestazioni occasionali

L'acquisto delle prestazioni di lavoro occasionali è escluso per i soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (co. 5 dell'art. 54 bis del DL 50/2017).

## Libretto di famiglia

Come premesso, l'art. 54 bis co. 10 del DL 50/2017 stabilisce **che le persone fisiche non esercenti attività professionali o d'impresa possono servirsi del Libretto di famiglia per fruire di prestazioni occasionali** nell'ambito di:

- **piccoli lavori domestici**, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- **assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane**, ammalate o con disabilità;
- **insegnamento privato supplementare**. Allo stesso modo, è erogato il contributo di cui all'art. 4 co. 24 lett. b) della L. 28 giugno 2012 n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
- attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, limitatamente alle **società sportive** di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.

## OSSERVA

I voucher baby sitting previsti all'art. 4 co. 24 lett. b) della L. 92/2012, erano stati prorogati per l'anno 2016 (art. 1 co. 282 della L. 208/2015) e per il biennio 2017 - 2018 (art. 1 co. 356 e 357 dalla L. 11.12.2016 n. 232, c.d. legge di bilancio 2017) in favore delle madri lavoratrici, per l'anno 2019 non è ancora stata prevista una proroga.

Il Libretto di famiglia contiene un titolo di pagamento il cui valore nominale è pari a 10 euro e viene utilizzato per compensare prestazioni di lavoro non superiori ad un'ora. L'importo di ogni titolo di pagamento è costituito nel seguente modo:

- 1,65 euro contribuzione alla Gestione Separata;
- 0,25 euro premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- 0,10 euro finanziamento degli oneri gestionali;
- 8,00 compenso del prestatore.

## Contratto di prestazione occasionale

Attraverso il **contratto di prestazione occasionale** hanno accesso alle prestazioni occasionali "gli altri utilizzatori" che, seppur non specificati dalla norma, sono stati oggetto di disamina da parte dell'INPS nella circ. 5.7.2017 n. 107. L'Istituto, infatti, ha chiarito che sono compresi in tale categoria i professionisti, i lavoratori autonomi, gli imprenditori, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del DLgs. 165/2001, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.

Il ricorso al contratto di prestazione occasionale risulta **vietato** nei casi previsti dal co. 14 dell'art. 54 bis del DL 50/2017, ossia nei casi di:

- utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, salvo le aziende alberghiere e le strutture ricettive operanti nel

settore del turismo per le attività lavorative svolte dai soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo, aventi alle proprie dipendenze fino ad 8 lavoratori;

- ✎ imprese nel settore agricolo, salvo per le attività rese dai soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo, a patto che non siano iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- ✎ imprese di edilizia e settori affini, imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, imprese nel settore delle miniere, cave e torbiere;
- ✎ esecuzione di appalti di opere o servizi.

In riferimento al **limite quantitativo dei dipendenti**, l'INPS con la circ. 5.7.2017 n. 107 ha chiarito che il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.

#### ESEMPIO

Se lo svolgimento dell'attività lavorativa è previsto per il giorno 23 luglio 2019, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2018 (ottavo mese precedente) ad aprile 2018 (terzo mese precedente).

L'art. 54 bis del DL 50/2017 stabilisce che la **misura minima oraria del compenso** è pari a:

- ✎ **9 euro**, ad esclusione del settore agricolo per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal CCNL stipulato dalle associazioni sindacati più rappresentative sul piano nazionale (comma 16);
- ✎ **36 euro**, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo (comma 17).

Sull'utilizzatore ricade l'onere alla contribuzione presso la Gestione Separata nella misura del 33% del compenso e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nella misura del 3,5%. Nel merito, la circ. 5.7.2017 n. 107 ha specificato che a tali importi si sommano a quelli riguardanti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore nella misura dell'1,0%. Pertanto, per individuare l'importo del costo complessivo sostenuto dall'utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso.

#### ESEMPIO

Nel caso in cui le parti si siano accordate per un compenso pari al minimo previsto, ossia € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS ivs), € 0,32 (INAIL).

### Accesso alle prestazioni

Una particolarità concernente le prestazioni occasionali consta nel fatto che il compenso viene corrisposto al prestatore dall'INPS sulla base del cosiddetto "portafoglio telematico" alimentato dallo stesso utilizzatore.

### OSSERVA

Per accedere alle prestazioni gli utilizzatori e i prestatori devono registrarsi e svolgere alcuni adempimenti all'interno di un'apposita piattaforma informatica gestita dall'INPS, c.d. "piattaforma informatica INPS", la quale gestisce le operazioni di erogazione e accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.

Sulla tematica, l'INPS è intervenuto a dare maggiori informazioni applicative con la circ. INPS 5.7.2017 n. 107. Innanzitutto, gli utilizzatori e i prestatori devono, utilizzando l'apposita piattaforma telematica predisposta dall'Istituto, registrarsi preventivamente al seguente servizio: [www.inps.it/ Prestazioni Occasionali](http://www.inps.it/PrestazioniOccasionali). In sede di registrazione gli interessati dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali. I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l'Iban del conto corrente bancario/postale, del libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l'Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito.

### Diritti del prestatore

I commi 2 e 3 della norma oggetto di analisi riconoscono al prestatore:

- il diritto all'erogazione di un compenso che non può essere inferiore ad una determinata soglia;
- il riposo giornaliero;
- le pause e i riposi settimanali;
- l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti con iscrizione alla Gestione Separata;
- l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

### Gli oneri in capo all'utilizzatore

Per poter accedere alle prestazioni di lavoro occasionale l'utilizzatore deve alimentare preventivamente il proprio portafoglio telematico attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l'erogazione del compenso al prestatore, l'assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.

Le somme destinate a questo fine possono essere versate:

- mediante modello F24Elementi identificativi (ELIDE), con l'indicazione dei dati identificativi dell'utilizzatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia ovvero di Contratto di Prestazione Occasionale. In particolare:
  - ↳ per il Libretto Famiglia (LF), i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale "LIFA";
  - ↳ per il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), versamenti vanno effettuati utilizzando la causale "CLOC".

- strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento "pagoPA" di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l'utilizzo delle credenziali personali dell'utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale).

**Per il Libretto Famiglia, ogni versamento è pari a € 10,00 ovvero a multipli di € 10,00 ed ogni versamento alimenta il portafoglio virtuale destinato all'utilizzo del Libretto Famiglia.**

Per il Contratto di prestazione occasionale, la misura dei versamenti è individuata dall'utilizzatore ed ogni pagamento alimenta il portafoglio virtuale dell'utilizzatore in riferimento al Contratto di prestazione occasionale.

Inoltre, sempre in capo all'utilizzatore ricade l'onere di comunicare tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS:

- i dati identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
- la durata della prestazione;
- l'ambito di svolgimento della prestazione;
- le altre informazioni per la gestione del rapporto al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa.

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l'indicazione giornaliera delle prestazioni.

#### OSSERVA

L'Istituto specifica che con lo scopo di aumentare la trasparenza dei processi di informazione in modo contestuale alla trasmissione della comunicazione da parte dell'utilizzatore, il prestatore riceve una notifica attraverso una comunicazione di posta elettronica e/o di SMS e MyINPS circa l'avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa da parte dell'utilizzatore e dei relativi termini di svolgimento.

#### Erogazione del compenso al prestatore

L'Istituto provvederà al pagamento del compenso a favore del prestatore entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Mediante la piattaforma informatica il prestatore potrà acquisire il prospetto paga mensile con i dati identificativi degli utilizzatori, con la misura dei compensi, con la contribuzione INPS/INAIL ed ogni altra informazione utile per l'attestazione delle prestazioni svolte. Il pagamento al prestatore viene erogato attraverso:

- accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione;
- bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore e valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento dell'attività lavorativa, in assenza di indicazioni sul conto bancario.

**Regime  
sanzionatorio**

Il comma 20 dell'art. 54 bis del DL 50/2017 stabilisce che in caso di superamento dei limiti economici e di durata, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

**OSSERVA**

Per il solo contratto di prestazione occasionale, la violazione dell'obbligo di comunicazione ovvero la violazione di uno dei divieti di cui al comma 14 dell'articolo esaminato comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni prestazione giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Ad ogni modo, la norma di riferimento non prevede l'applicazione della procedura di diffida dell'art. 13 del DLgs. 23.4.2004 n. 124.

**Prestazioni di  
lavoro autonomo  
occasionali**

Sicuramente differenti rispetto alle prestazioni occasionali sono le c.d. prestazioni di lavoro autonomo occasionale, dette anche collaborazioni occasionali.

**Definizione di  
lavoratore  
autonomo  
occasionale**

Il lavoratore autonomo occasionale può essere definito, alla luce dell'art. 2222 del Codice civile come chi si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l'esercizio dell'attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell'abitudine e della professionalità.

Questi sono i caratteri principali che differenziano le prestazioni occasionali di cui all'art. 54 bis del DL 50/2017 con le prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Ai sensi dell'art. 44 co. 2 del DL 269/2003 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività superi euro 5.000,00.

L'INPS è intervenuto sul tema con la circ. 6.7.2004 n. 103 specificando che il reddito di euro 5.000,00 costituisce, comunque, una fascia di esenzione, pertanto, in caso di superamento di detta fascia, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente.

**Superamento  
della soglia**

La circ. 6.7.2004 n. 103 chiarisce che la contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.

**Obblighi in capo ai lavoratori**

Come specificato dalla circ. 6.7.2004 n. 103 il lavoratore ha l'obbligo di comunicare ai committenti interessati, all'inizio dei singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite in argomento.

Sempre sul lavoratore ricade l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 soltanto quando gli emolumenti percepiti nell'arco dell'anno solare (intendendosi per tale il periodo 1° gennaio – 31 dicembre), a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, superino l'importo di euro 5.000,00. Dalla data di prima iscrizione si procederà all'accredito dei contributi versati, secondo i principi che disciplinano la Gestione.

I lavoratori esercenti attività di lavoro autonomo occasionale non hanno alcun obbligo nei confronti dell'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

**Diritti dei lavoratori autonomi occasionali**

Come chiarito dalla circ. INPS 13.3.2006 n. 41, il lavoratore autonomo occasionale, soggetto all'obbligo di iscrizione presso la Gestione Separata, se obbligato al versamento della relativa maggiorazione contributiva, ha titolo:

- alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare secondo la disciplina prevista per i lavoratori iscritti a tale Gestione;
- alla tutela di malattia e di maternità.

**OSSERVA**

Tale tutele non sono riconosciute ai non iscritti presso la Gestione separata per mancanza dei requisiti necessari.

**Obblighi dei committenti**

Una volta superata dal singolo lavoratore la fascia di esenzione di euro 5.000,00, in riferimento a ciascun anno solare, il committente o i committenti interessati devono versare i contributi entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico.

A differenza delle prestazioni di lavoro occasionali non ricade sul committente alcun obbligo informativo nei confronti del Centro per l'impiego né di iscrizione nel Libro Unico del Lavoro.

**Compensi**

Il compenso derivante da una prestazione di lavoro autonoma occasionale è rimessa interamente alla trattativa delle parti e non prevede, come invece accade per le prestazioni occasionali, una misura minima da rispettare. Ne consegue che mentre il limite di 5.000 euro, nell'anno civile, rappresenta per le prestazioni occasionali un limite da non superare per l'applicazione del regime di cui all'art. 54 bis del DL 50/2017, la soglia di 5.000 euro ex art. 44 del DL 269/2003 ha rilevanza prettamente previdenziale in quanto rappresenta una fascia di esenzione dall'imponibilità contributiva.

*Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti*